Sentenza n. 255 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32373**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **62460**, riferibile all'agente contabile **Sabrina MICHELOTTO** (c.f. MCHSRN69E54G224P), economo dell'Università degli Studi di Padova per l'esercizio 2018, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Muttoni del Foro di Padova, c.f. MTTSLV81P58F382K, e dall'avv. Martina Brasson del Foro di Padova, c.f. BRSMTN84C52G224Y, con domicilio eletto presso lo studio legale dei predetti avvocati sito in via degli Zabarella, 38, 35121 Padova, tel. 049.8765381, e domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi pec silvia.muttoni@ordineavvocatipadova.it, martina.brasson@ordineavvocatipadova.it, recapiti ai quali chiedono di ricevere ogni comunicazione e notificazione;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 10 aprile 2025 tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione, l'Avv. Silvia Muttoni e Martina Brasson per l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino.

FATTO

1. Con relazione di irregolarità **n. 637/2024 del 19.11.2024**, il Magistrato istruttore del conto giudiziale **n. 62460** - reso dall'agente contabile **Sabrina MICHELOTTO**, economo del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova per l'esercizio 2018 – riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

- il conto, depositato **in data 19 novembre 2019** tramite il sistema SIRECO, risultava privo della sottoscrizione dell'agente contabile e, all'atto della resa, era stata depositata la mera copia digitale, non autenticata, della nota del febbraio 2019 con cui era stata trasmessa la stampa, non sottoscritta, del registro economale all'Ufficio Bilancio Unico dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo; risultava, invece, sottoscritta digitalmente dal Direttore dell'Area Finanza la stampa del registro economale depositata presso la Segreteria della Sezione che attestava altresì la conformità all'originale;

- non erano stati depositati il provvedimento di parificazione e la relazione dell'organo di controllo interno;

- quanto ai profili inerenti alla compilazione del conto, pur tenute presenti diverse incongruenze della regolamentazione interna, costituita dall'art. 64 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. n. 3855/2017), da circolari interni e, di fatto, da limiti e parametri impostati dal sistema gestionale operativo, emergevano alcune criticità della

gestione che, ad avviso del Magistrato istruttore, non consentivano di ritenersi regolare il conto e di disporre il discarico dell'agente.

Nel dettaglio, si segnalava che:

a) la rendicontazione, ai fini del reintegro del fondo, avveniva in modo sostanzialmente automatico, in quanto l'agente selezionava le spese già registrate e generava un documento provvisorio, poi seguito dall'ordinativo di pagamento (cofirmato dall'agente stesso nella veste di Segretario del Centro, oltre che dal Direttore), senza verifica esterna né deliberazione consiliare, con il possibile superamento della dotazione iniziale del fondo in assenza di adeguate garanzie di controllo;

b) le istruzioni operative predisposte dall'Ateneo, pur non avendo rango regolamentare, finivano con il condizionare la gestione, consentendo, in particolare, l'utilizzo dell'anagrafica generica "soggetti diversi" e l'ammissione di spese non documentate, sostenute con scontrini o ricevute, in assenza di una disciplina normativa puntuale;

c) il documento gestionale "Generico d'Uscita", utilizzato per le registrazioni delle uscite, aveva una funzione strettamente contabile e non autorizzatoria;

d) il fondo economale risultava utilizzato oltre il limite dello stanziamento iniziale (euro 10.000,00), con uscite complessive pari ad euro 25.309,83 tramite ripetuti reintegri in corso di esercizio, in violazione del principio di programmazione della spesa;

c) la maggior parte delle uscite registrate nel conto giudiziale riguardava rimborsi di spese effettuate direttamente da dipendenti dell'Università; al riguardo, segnalava, altresì, che le richieste di rimborso, pur rappresentando, di fatto, una pratica ammessa, non erano regolate da criteri omogenei, né

accompagnate da istruzioni operative specifiche;

d) risultavano acquistati valori bollati (marche da bollo, francobolli) senza la resa del relativo conto separato, come richiesto dalla giurisprudenza contabile in caso di gestione distinta a materia (cfr. Sez. Liguria n. 36/2024; Sez. III App. n. 542/2017);

e) venivano rimborsate, altresì, spese non ammissibili a carico del fondo economale (spese per ospitalità, spese varie per *Kids University*; M&M personalizzati per promozione DEI; quote associative ad istituzioni scientifiche; spese di spostamento, assicurazione infortuni, spese di rinnovo del visto, iscrizione volontaria al SSN, acquisto di materiale di consumo informatico ed elettronico, lampade da tavolo, piantana, accessori drone, scrivania, cuffie *Airpod Apple*, servizio *multicloud*, zaino porta pc, servizi di revisione linguistica), non riconducibili ai criteri di urgenza, imprevedibilità, non programmabilità, né assistite da regolamentazione specifica, come richiesto anche dalle linee guida ANAC e dai principi contabili pubblici.

Ulteriori profili di illegittimità venivano rilevati nelle modalità di rendicontazione e, in particolare, nell'assenza di indicazione specifica delle spese effettuate; nel ricorso, in taluni casi, a causali generiche e cumulative; nel riferimento generico a documenti gestionali interni al sistema contabile; nella mancata identificazione puntuale dei soggetti che avevano sostenuto la spesa o dei beneficiari della stessa.

2. Alla luce di quanto sopra esposto, il Magistrato istruttore concludeva rilevando l'assenza dei presupposti per la procedibilità del giudizio, ai sensi dell'art. 140, comma 2, c.g.c., e, in subordine, rappresentava come le irregolarità non consentissero, allo stato, l'approvazione del conto né il

discarico dell'agente contabile, rimettendo al Collegio ogni ulteriore valutazione in merito.

3. Con memoria difensiva depositata in data 18 marzo 2025, la difesa dell'agente contabile, richiamata anzitutto la complessità della struttura e dell'organizzazione dell'Università di Padova, variamente articolata, nonché l'avvenuto passaggio da una contabilità finanziaria ad una economico-patrimoniale (con l'adozione di un budget economico e degli investimenti in luogo del bilancio preventivo) ed evidenziato che in tale sistema la gestione finanziaria spetta ai Centri Autonomi di gestione ed il fondo economale assurge a mera modalità di pagamento per spese minute, deduceva quanto segue.

In primo luogo, eccepiva l'estinzione del giudizio, risultando dal fascicolo processuale che il deposito del conto era avvenuto il 13 novembre 2019 (e non il 19.11.2019), mentre la relazione di irregolarità era stata depositata soltanto il 19 novembre 2024 e, quindi, oltre il termine quinquennale di cui all'art. 150 c.g.c..

In relazione alla ipotizzata mancanza della sottoscrizione dell'agente contabile, evidenziava come l'Università degli Studi di Padova non avesse mai chiesto agli agenti contabili di sottoscrivere individualmente il registro del fondo economale, ritenendo sufficiente la registrazione e la chiusura della gestione nel sistema U-GOV.

Con riferimento alla mancanza del provvedimento di parificazione, la difesa osservava che, nell'ambito dell'istruttoria relativa al conto giudiziale n. 62425 (altro conto economale del medesimo esercizio 2018), era stato acquisito il decreto dirigenziale n. 2741/2019 del 26 luglio 2019, con cui il responsabile

del procedimento per il deposito dei conti giudiziali, "*nonché degli ulteriori adempimenti di cui al D.lgs. 174/2016, con Decreto del Direttore Generale rep. n. 888/2018*", attestava: "*che, dal punto di vista meramente contabile, gli atti pervenuti dai segretari dei centri autonomi di gestione, nonché dagli agenti contabili, non sono viziati da errori";* di aver compiuto la verifica avente a oggetto la *"corrispondenza tra i dati delle spese economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie";* l'assenza di *"discordanze con le scritture contabili di Ateneo";* l'*"esito positivo del risultato della parificazione contabile dei conti 2018 degli agenti contabili citati in premessa*".

Quanto alla contestazione inerente alla mancanza della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., si faceva presente che l'Ateneo aveva depositato il verbale n. 5 del 25.09.2019 del Collegio dei revisori dei conti, al quale era allegato il documento, denominato "*Relazione attestazione conti giudiziali 2018*" e contenente l'elencazione di 59 conti giudiziali, incluso quello in esame, che, per ciascuno di essi, riportava: il nominativo dell'agente; il provvedimento di "parifica", nei termini sopra esposti; la presentazione del conto nei termini previsti dall'art. 139 c.g.c.; la predisposizione del conto "in coerenza con i principi posti dalla normativa vigente"; l'indicazione che il conto fosse "corredato dalla documentazione necessaria".

In assenza di un regolamento specifico sul fondo economale (adottato soltanto nel 2021), secondo la difesa, l'economo avrebbe ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile (art. 64 del RAFC), nonché da prassi e circolari interne (in particolare a quella del 2010, che elencava in via esemplificativa le spese ammissibili, ossia imposte, tasse e altri diritti

erariali, spese postali, valori bollati, spese per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, biglietti per mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni periodiche).

La difesa chiariva, altresì, quanto alla modalità di rendicontazione delle uscite, che l'agente aveva operato conformemente al manuale tecnico-operativo predisposto dall'Ateneo e che l'uso dell'anagrafica generica "soggetti diversi" costituiva una limitazione tecnica del sistema, ma maggiori dettagli potevano rinvenirsi nel campo destinato alla descrizione e nella documentazione giustificativa, sempre puntualmente acquisita e conservata dall'economo nell'archivio della struttura di afferenza.

In ordine alla rilevata possibilità di utilizzare il fondo economale mediante "pagamento" o "rimborso", il patrocinio precisava che il regolamento consentiva entrambe le modalità e che l'economo si era attenuto alle istruzioni dell'Ateneo, anche nelle ipotesi di rimborso, attraverso il fondo economale, di spese anticipate dal dipendente sulla base di specifica richiesta redatta utilizzando moduli appositi che recavano l'indicazione della motivazione, del fondo su cui gravava la spesa e dei giustificativi, sempre verificati prima dell'erogazione.

Con riferimento alle modalità di rendicontazione nell'apposito registro informatico del fondo economale, secondo la difesa, ciascuna spesa veniva registrata in contabilità COGE-COAN, tramite la creazione di un documento gestionale "Generico d'Uscita", corredato dei giustificativi in originale, ma tale documento - che non poteva avere la funzione autorizzatoria del buono economale, incompatibile con il sistema di contabilità economico-patrimoniale adottato dall'Ateneo – consentiva all'economo non soltanto di

provvedere alla contabilizzazione della spesa, ma anche di verificarne l'inerenza e la riconducibilità al fondo economale.

Tanto premesso, in relazione all'utilizzo del fondo economale e alle tipologie di spesa, il patrocinio rilevava che:

- erano state rimborsate a carico del fondo spese minute e urgenti, conformemente alle prassi operative dell'Ateneo;

- il meccanismo di reintegro della cassa era autorizzato dal Direttore Generale e verificato dall'Area Finanziaria, garantendo il rispetto dei vincoli di bilancio;

- l'Ateneo aveva sempre interpretato il tetto di € 10.000 come derogabile, consentendo reintegri successivi, senza mai contestare tale prassi.

In relazione alle ulteriori irregolarità evidenziate, secondo la difesa, l'agente contabile avrebbe operato sempre in buona fede, rispettando le istruzioni e le prassi adottate dall'Ateneo, che non erano mai state oggetto di contestazione da parte dei revisori o degli uffici competenti. In particolare, evidenziava:

- quanto alle spese per ospitalità, "spese varie per Kids University", spese per M&M personalizzati per promozione DEI, che sarebbero state legittime, essendo state erogate per il funzionamento delle strutture che, anche in ragione del loro carattere imprevisto ed urgente, non potevano essere gestite diversamente;

- quanto alle spese per quote associative ad istituzioni a valenza scientifica, che erano sempre state assunte nell'interesse dell'Ateneo e non costituivano necessariamente spese ricorrenti (si trattava, in ogni caso, di spesa che, per prassi consolidata in Ateneo, veniva pagata con il fondo economale;

- quanto alle spese di spostamento, che erano dovute a imprevisti (quali

scioperi e/o ritardi dei mezzi pubblici) o comunque a esigenze non prevedibili dell'Ateneo che aveva disposto la relativa missione;

- quanto alle spese per assicurazione infortuni, spese di rinnovo del visto, iscrizione volontaria al SSN, che costituivano adempimento di un obbligo di legge a carico dell'Ateneo in presenza di ricercatori stranieri extra UE (art. 27-ter d.lgs. n. 286/1998) o, comunque, di obblighi assunti contrattualmente dall'Università nei confronti del ricercatore;

- quanto alle spese per acquisto di materiale di consumo informatico ed elettronico, lampade da tavolo, piantana, accessori drone, scrivania, cuffie *Airpod Apple*, servizio *multicloud*, zaino porta pc, servizi di revisione linguistica, che si riferivano ad acquisti di materiali o beni di consumo, per i quali, anche in ragione della modesta entità, l'utilizzo del fondo economale rispondeva all'esigenza di non aggravare le procedure di acquisto, impattando negativamente sulla speditezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

In relazione alle ulteriori irregolarità evidenziate, secondo la difesa, l'assenza di conti separati per i valori bollati poteva ritenersi superata dalla rappresentazione sufficientemente dettagliata offerta dal conto; le descrizioni sintetiche erano imputabili ai limiti tecnici del sistema informatico; i nominativi sarebbero stati, comunque, presenti nei campi descrizione o desumibili dai giustificativi cartacei e le registrazioni cumulative rispecchiavano la prassi operativa comune e non potevano in alcun modo essere riferibili a condotte irregolari dell'agente.

4. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. In via preliminare, il Collegio reputa infondata l'eccezione di estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 150, comma 1 del codice della giustizia contabile, secondo cui "*il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza*".

Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO risulta, infatti, che la resa n. 143178 riferita al conto giudiziale all'odierno esame è stata effettuata dall'Università degli Studi di Padova tramite SIRECO in data 19 novembre 2019, mentre la diversa data del 13 novembre 2019, indicata dalla difesa, coincide con quella della sottoscrizione digitale dell'estratto del registro economale e non rappresenta, pertanto, il momento del perfezionamento del deposito del conto ai fini giuridici ai sensi dell'art. 140, comma 3, c.g.c. ("*il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio*").

Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio, posto che la relazione prevista dall'art. 145, comma 4, c.g.c. è stata depositata in data 19 novembre 2024.

6. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene che sussistano elementi sufficienti per superare le contestazioni mosse dal Magistrato istruttore in ordine ai profili di improcedibilità connessi all'assenza di sottoscrizione da parte dell'agente contabile e alla mancata parificazione da parte

dell'amministrazione.

6.1 Con riguardo al primo profilo, il conto giudiziale, costituito dalla stampa del "Registro Fondo Economale" estratta dal sistema gestionale U-GOV in uso presso l'Università degli Studi di Padova, non risulta sottoscritto dall'agente contabile, bensì dal Direttore dell'Area Finanza, individuato quale responsabile del procedimento per la parificazione e il deposito dei conti giudiziali presso la Segreteria della Corte.

L'agente ha, tuttavia, sottoscritto la nota di trasmissione del documento, attestando così la riferibilità soggettiva dell'elaborato contabile, come evidenziato nella memoria difensiva depositata dall'agente.

Dalla documentazione acquisita in istruttoria risulta, inoltre, che il conto è stato redatto e chiuso tramite il sistema U-GOV entro il 31 dicembre 2018, secondo le modalità operative indicate dall'amministrazione di appartenenza che non prevedevano la sottoscrizione del registro da parte degli economi.

6.2 Con riferimento al secondo profilo, la stessa relazione di irregolarità dà atto che, nell'ambito dell'istruttoria relativa al conto giudiziale n. 62425, afferente alla medesima tipologia di gestione e al medesimo esercizio finanziario, è stato acquisito il decreto dirigenziale n. 2741 del 26 luglio 2019, con cui il responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali ha attestato: l'assenza di errori nei dati trasmessi dai soggetti tenuti alla resa del conto; l'effettuazione di verifiche sulla corrispondenza tra le spese sostenute e le risultanze contabili generali; l'assenza di discordanze con le scritture contabili dell'Ateneo; l'esito positivo della parificazione contabile dei conti 2018 degli agenti indicati.

Tali risultanze, seppur riferite formalmente a un diverso conto, possono

ritenersi rappresentative di una prassi amministrativa e, in assenza di elementi di segno contrario, estensibili anche al conto oggetto del presente giudizio, per identità di esercizio, di procedura e di soggetto responsabile.

7. All'esito dell'esame degli atti di causa, il Collegio rileva che il conto giudiziale in esame presenta profili di irregolarità che non ne consentono, allo stato, l'approvazione ai sensi dell'art. 149, comma 2, c.g.c, pur essendo gli stessi ascrivibili, in prevalenza, a prassi operative consolidate, in assenza di un quadro normativo interno chiaro e vincolante.

7.1 Tali irregolarità assumono, anzitutto, ancora maggiore rilievo alla luce di quanto rilevato nella relazione del Magistrato istruttore in ordine alla presunta assenza della relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139 del codice di giustizia contabile.

Sul punto, si osserva che nel corso dell'istruttoria è stato acquisito il verbale n. 5 del 25 settembre 2019 del Collegio dei revisori dei conti, al quale è allegato un documento, denominato "*Relazione attestazione conti giudiziali 2018*", che contiene l'elencazione di 59 conti – incluso quello oggetto del presente giudizio – e attesta l'avvenuta presentazione del conto nei termini di legge, la conformità della sua redazione alla normativa vigente, la presenza della documentazione richiesta e l'indicazione del provvedimento di parifica. Sebbene tale documentazione possa ritenersi, quantomeno sotto il profilo formale, idonea a rappresentare il contenuto della relazione prevista dall'art. 139 c.g.c., occorre evidenziare, tuttavia, che, sul piano sostanziale, essa non reca specifiche segnalazioni da parte del Collegio dei revisori circa la regolarità delle singole gestioni, le quali presentavano invece molteplici profili di criticità, da valutarsi alla luce del quadro normativo vigente all'epoca dei

fatti, rappresentato, in particolare, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo, approvato con D.R. n. 3855 del 09.11.2017.

7.2 La normativa regolamentare, all'art. 64, disciplinava in termini essenziali la gestione del fondo economale, prevedendo un tetto massimo di euro 10.000,00 per la dotazione iniziale del fondo e la possibilità di reintegro nel corso della gestione. Tuttavia, il regolamento non individuava in modo puntuale le tipologie di spesa ammissibili, né chiariva i presupposti per il ricorso alla modalità del rimborso, né definiva un sistema autorizzativo chiaro e autonomo.

In tale contesto regolamentare, la gestione si è attenuta ad istruzioni operative e circolari interne, successivamente confluite, in parte, nel Regolamento adottato con D.R. n. 53 del 13.01.2021.

7.3 Come rilevato anche nella relazione di deferimento, elemento centrale nell'organizzazione della gestione economale era costituito dal sistema informatico U-GOV, fornito da CINECA, che rappresentava lo strumento obbligatorio per la tenuta del registro economale e la registrazione delle spese. Tale sistema, tuttavia, sebbene consentisse in via di fatto il raccordo tra il registro del fondo economale e la contabilità ufficiale dell'Ateneo, non permetteva, per sua stessa struttura, una rappresentazione autonoma e trasparente delle singole operazioni ai fini della rendicontazione giudiziale, in quanto non risultavano esposti i dati contabili analitici, che rimanevano accessibili esclusivamente tramite il documento gestionale informatico. Inoltre, le descrizioni delle spese, effettuate frequentemente in modo generico o aggregato, e l'indicazione del soggetto beneficiario con l'uso ricorrente di

una anagrafica generica ("soggetti diversi"), senza specificazione dell'effettivo destinatario, non consentivano una verifica immediata della natura e della finalità della spesa.

7.4 Quanto al meccanismo dei reintegri, il Collegio rileva che gli stessi avvenivano in assenza di una scansione temporale predeterminata e senza l'intervento autorizzativo degli organi cui il Regolamento di contabilità attribuiva la competenza in materia di stanziamento iniziale dei fondi.

I reintegri – disposti sulla base di rendicontazioni predisposte dallo stesso agente contabile e approvate mediante la sottoscrizione degli ordinativi da parte del Direttore dell'Area Finanza e del Servizio di Ragioneria – sfuggivano, pertanto, a qualsiasi controllo preventivo, mentre, sotto il profilo contabile, la verifica sulle operazioni di reintegro e sulla chiusura della gestione era affidata all'Area Finanziaria di Ateneo; a fine esercizio, poi, tutte le giacenze di cassa relative al fondo economale venivano versate dall'agente contabile sul conto corrente dell'Ateneo presso l'Istituto cassiere, al fine di azzerare l'anticipazione.

Anche in questo caso, nell'assenza di una regolamentazione specifica, erano le impostazioni operative del sistema gestionale U-GOV a introdurre autonomamente limiti di spesa "documentata" e "non documentata", soglie mensili, soglie di reintegro e definizioni operative (es. cosa si intenda per "spesa documentata" e "non documentata").

Tale "disciplina", frutto di prassi interne tecniche e non normative, ha quindi contribuito a delineare un sistema operativo che l'agente ha seguito, senza disporre di poteri né strumenti per valutarne la conformità alle norme di contabilità pubblica e/o per richiederne la revisione utilizzando, in via

operativa, il fondo in modo non conforme ai principi di programmazione, ma reso possibile e anzi incentivato da una prassi tollerata dall'Ateneo e mai formalmente contestata.

7.5 La maggior parte delle spese è stata sostenuta mediante rimborsi a favore di dipendenti, sulla base di richieste presentate *ex post*, in assenza di preventiva autorizzazione documentata. Tale modalità, seppur contemplata dall'art. 64, comma 5, del Regolamento, risulta in contrasto con i principi di trasparenza e controllo preventivo che devono governare la gestione dei fondi economali, come più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile.

7.6 Particolarmente articolata risulta, nella relazione di deferimento, l'analisi delle tipologie di spesa rendicontate, le quali, pur astrattamente riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ateneo, avrebbero richiesto una più puntuale valutazione circa la sussistenza, caso per caso, dei presupposti di urgenza, imprevedibilità, non programmabilità e indifferibilità, nonché della congruità rispetto ai vincoli di bilancio e alle esigenze prioritarie di didattica e ricerca.

8. Ciò premesso, ritiene il Collegio che le suesposte irregolarità siano riconducibili, in larga misura, a una gestione amministrativa fortemente condizionata da prassi interne non formalizzate, dall'assenza di un regolamento specifico sull'utilizzo del fondo economale (approvato solo successivamente, nel 2021) e da un sistema informativo gestionale (U-GOV) non concepito per finalità di rendicontazione giudiziale.

Come affermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, infatti, l'esigenza di disporre di strumenti agili per far fronte a spese minute e urgenti deve essere bilanciata con il rispetto delle regole generali della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale si trasformi in un sistema parallelo o

surrettizio rispetto a quello ordinario senza tuttavia il rispetto di regole e garanzie previste dall'ordinamento per l'attivazione, il completamento e l'esecuzione della procedura di spesa.

L'adozione di strumenti gestionali, quindi, deve essere accompagnata da misure idonee a garantire la piena tracciabilità della spesa e la sua compatibilità con la rendicontazione giudiziale, anche sotto il profilo dell'identificazione dei soggetti beneficiari, della natura delle spese e della relativa documentazione giustificativa.

9. Nel caso di specie, relativo all'esercizio 2018 e antecedente all'adozione del Regolamento specifico per la gestione del fondo economale (D.R. n. 53/2021), si è riscontrata l'assenza di tali strumenti regolatori e organizzativi. Di conseguenza, la responsabilità dell'agente contabile non può che essere valutata alla luce del contesto complessivo in cui la gestione si è sviluppata: avendo egli operato in coerenza con un assetto procedurale e informatico predisposto dall'amministrazione, convalidando ogni spesa sulla base della documentazione prodotta e delle istruzioni ricevute.

10. Alla luce di quanto suesposto, il Collegio ritiene, pertanto, di dichiarare l'irregolarità della gestione, demandando agli Organi responsabili dell'Ateneo il puntuale adempimento degli obblighi di legge e l'adozione di ogni iniziativa utile a conformare l'azione amministrativa ai canoni di legalità e virtuosità della pubblica amministrazione, nel cui solco si collocano le osservazioni formulate.

11. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

12. In ultimo, il Collegio respinge, anche alla luce della condivisibile

giurisprudenza in materia, l'istanza di oscuramento dei dati formulata dalla difesa dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679. Al riguardo, rileva che non solo non sono stati specificati i legittimi motivi a sostegno della richiesta, ma che la sentenza non contiene dati sensibili né affronta questioni particolarmente delicate, come quelle che incidono sui diritti personalissimi; inoltre, in assenza di imputazioni di illecito, non risultano compromessi l'onore e la reputazione delle parti (Cass. Civ., Sez. V, ord. 10 agosto 2021, n. 22561).

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32373** del registro di Segreteria dichiara l'irregolarità del conto giudiziale **n. 62460** dell'agente contabile **Sabrina MICHELOTTO**, economo del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova per l'esercizio 2018, depositato in data **19 novembre 2019**.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Elisa Borelli — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 01/07/2025

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo